



35473/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -
Enrico Manzoni - Relatore -
Enrico Mengoni
Giovanni Liberati
Andrea Gentili

Sent. n. 1111
UP - 07/04/2016
R.G.N. 15325/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Petrucci Fausto nato a Laureana di Borrello il 13/08/1960

avverso la sentenza del 23/05/2014 della Corte d'appello di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzoni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL PRESIDENTE
Elisabetta Rosi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 maggio 2014 la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza in data 24 ottobre 2006 del Gip del Tribunale di Perugia con la quale Fausto Petrucci era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *septies* n. 3, cod. pen. commesso in danno di Michela Massei. La Corte territoriale in particolare ribadiva la piena credibilità della deposizione della p.o. e dei relativi riscontri nonché la correttezza della determinazione sanzionatoria del primo giudice.

2. Contro la sentenza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il Petrucci deducendo tre motivi.

2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della deposizione della p.o.

2.2 Con un secondo motivo si duole di vizio della motivazione per travisamento della prova in relazione all'esatta configurazione della condotta da parte della Massei.

2.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla qualificazione giuridica del fatto ascrittogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono inammissibili, perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Il ricorrente infatti solo formalmente ha indicato a basamento della sua impugnazione i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in particolare lamentando la mancanza o contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né ha lamentato, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento.

Bisogna dunque rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o., rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di



una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche', Rv. 262948).

Ed invero la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili i vizi denunciati.

La Corte territoriale infatti, correttamente esclusa l'applicabilità della previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni testimoniali della p.o. e peraltro affermata la necessaria rigosità della valutazione delle stesse in adesione ad ormai consolidati indirizzi nomofilattici che ha puntualmente citato; rilevato quindi che anche la sola deposizione della medesima p.o. può ben fondare una affermazione di responsabilità penale, anche, nella materia dei reati sessuali (in tal senso giudicando in aderenza a dei pari consolidati orientamenti di questa Corte che altresì riporta), ha quindi coerentemente sviluppato tali considerazioni giuridico processuali rispetto al caso in oggetto.

In particolare il giudice di appello ha puntualmente argomentato circa le circostanze di tempo e di luogo nel quale i fatti si sono verificati con specifico riguardo alle condizioni psicologiche della Massei; ha rilevato l'immediatezza della sua comunicazione del fatto al fidanzato che l'aspettava all'esterno della Stazione CC e la successiva coerenza mantenuta nel racconto; ha constatato la sua totale assenza di motivi di risentimento e dunque di movente calunnioso, quindi successivamente di motivo lucrativo, non essendosi costituita parte civile.

Per altro verso ha puntualmente considerato la contraddittorietà ed inverosimiglianza delle versioni difensive rese dall'imputato, con particolare riguardo alla affacciata ipotesi che il contatto con il gluteo della Massei fosse avvenuto con la fondina della pistola di ordinanza.

E' quindi chiaro che la Corte territoriale ha correttamente applicato gli indirizzi nomofilattici citati in premessa e che quindi la sentenza impugnata sia del tutto immune dalle censure mosse con i primi due motivi del ricorso.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare critica l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla idoneità della condotta ad integrare la fattispecie incriminatrice astratta di cui in rubrica.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la Corte d'appello di Perugia ha ritenuto acclarato, in virtù di dette considerazioni sulla piena attendibilità della p.o., che il Petrucci abbia posto la propria mano sul gluteo della p.o. stessa e che, soprattutto, ve l'abbia

mantenuta per un tempo apprezzabile, si ch  non ha avuto dubbi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al Petrucci medesimo.

La Corte territoriale ha poi correttamente ritenuto in diritto che tale condotta sia sussumibile nel titolo del reato rubricato e ci  in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimit  secondo la quale «In tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualit  della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalit  connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorit ), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorit  fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci)» (tra le molte, v. Sez. 3, n. 42871 del 26/09/2013, Z., Rv. 256915).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit », alla declaratoria dell'inammissibilit  medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonch  quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Cos  deciso il 07/04/2016


Il Consigliere estensore

Enrico Manzon



Il Presidente

Elisabetta Rosi



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalit  e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmesso all'Amministrazione di appartenenza trattandosi di dipendente pubblico: Ministero della Difesa, a norma dell'art. 70, d.lgs. 150/09.

